

STATUTO dell'Associazione

«Nobile Contrada Porta Bernarda – Associazione di Promozione Sociale»

TITOLO I

"Della Contrada"

Art. 1 Denominazione - Sede - Durata

L'associazione ricreativa e culturale denominata «**NOBILE CONTRADA PORTA BERNARDA – APS**», con sede in Fucecchio, in via della concia n.17, svolge la sua attività ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore" o "CTS") e successive modifiche.

Potranno essere istituite con delibera di assemblea ordinaria, sedi secondarie e/o unità locali; tali delibere non saranno considerate modifiche del presente statuto. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con le modalità di cui al successivo art.31.

Art. 2 Dei principi generali

La «Nobile Contrada Porta Bernarda – APS» è un centro permanente di vita associativa a carattere democratico e volontario, senza finalità di lucro.

L'associazione persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati:

- *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa* (art. 5, lettera D, CTS);
- interventi di tutela e valorizzazione del *patrimonio culturale e del paesaggio*, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5, lettera F, CTS);
- organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, lettera I, CTS);
- organizzazione e gestione di *attività turistiche* di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5, lettera K, CTS);
- organizzazione e gestione di *attività sportive dilettantistiche* (art. 5, lettera T, CTS);
- *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti* di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o *erogazione di denaro, beni o servizi* a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art. 5, lettera U, CTS);
- promozione e tutela dei *diritti umani, civili, sociali e politici*, nonché dei *diritti dei consumatori e degli utenti* delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, *promozione delle pari opportunità* e delle iniziative di *aiuto reciproco*, incluse le *banche dei tempi* di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i *gruppi di acquisto solidale* di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5, lettera W, CTS).

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Art. 3 Degli scopi e delle finalità

L'Associazione, ha più in particolare lo scopo di favorire la promozione sociale e lo sviluppo culturale e civile degli associati, la tutela della Contrada e delle sue tradizioni, di cui ne conserva e ne promuove la memoria storica e contribuisce alla sempre più ampia diffusione dei valori della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, promuovendo la crescita culturale e associativa in ogni sua espressione, favorendo, organizzando e sostenendo attività e manifestazioni di carattere culturale, storico, sportivo e ricreativo.

Al fine di perpetuare questi valori la Contrada:

- dedica ogni cura affinché fra gli appartenenti al Popolo della Bernarda regni l'armonia, l'amicizia fraterna e solidale, ed affinché i rapporti tra i Contradaioi siano improntati alla tolleranza, alla lealtà ed al reciproco rispetto;
- promuove l'organizzazione della partecipazione della Nobile Contrada Porta Bernarda a tutte le manifestazioni tra cui la corsa del "Palio delle Contrade Città di Fucecchio";
- si rivolge in particolar modo ai giovani della Contrada, i quali rappresentano la continuità e il futuro della vita della Bernarda.
- crea occasioni di aggregazione e promuove in tutti i contradaioi interessi culturali, rispetto delle usanze e delle tradizioni della Contrada e della Città.

L'Associazione per il raggiungimento dei suddetti scopi potrà svolgere altre attività quali:

- a) l'organizzazione di manifestazioni culturali e ludiche, spettacoli teatrali, musicali, di danza, di animazione e cinematografici;
- b) l'organizzazione di centri estivi con finalità culturali, ricreative e del tempo libero;
- c) la fornitura di servizi e strutture per lo svolgimento delle attività del tempo libero, quali sala di lettura, sala giochi, intrattenimenti musicali, percorsi guidati, degustazioni, incontri a tema, soggiorni ed altro;
- d) l'organizzazione, consulenza, progettazione e la promozione di convegni, congressi, tavole rotonde, fiere, meetings, viaggi, corsi e centri di studio e nel campo culturale, ricreativo, educativo, turistico, musicale e del tempo libero e sportivo;
- e) progettazione, creazione di materiale promozionale ed informativo, diffusione di riviste, opuscoli e comunque ogni pubblicazione connessa all'attività culturale, educativa, ricreativa e sportiva;
- f) svolgimento di tutte quelle attività sottoposte ed approvate dagli Organi della Associazione;
- g) esposizione e propaganda dei prodotti degli Associati;
- h) gestione di attività di somministrazione di alimenti e bevande per i soli soci.
- i) Tutte le iniziative che l'Assemblea riterrà utili per il raggiungimento dello scopo principale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Generale.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione potrà aderire ad enti od organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, previste dalla lettera e) del 6° comma dell'art.3 della Legge 287/1991.

L'associazione è apartitica ed apolitica e per il migliore raggiungimento delle suddette finalità potrà partecipare ad ogni forma organizzativa che s'ispiri ai principi sopra esposti nonché collaborare con le pubbliche autorità locali nello studio e nella risoluzione de problemi che interessano la Contrada.

Art. 4 Le Insegne

La Nobile Contrada Porta Bernarda spiega bandiera rosso e nero listata oro; lo Stemma è rappresentato da uno scudo troncato di rosso e di nero del leone rampante dall'uno all'altro cimato di corona di nobile.

Art. 5 Del Motto

Il motto della Contrada Porta Bernarda è: «**In Ducis Virtute Civitatis Magnitudo**».

Art. 6 Il Territorio

Il Territorio della Contrada è costituito daiseguenti confini:

- Nord con Contrada Capitana Porta Raimonda;
- Nord/est con Contrada Borgonovo;
- Sud/est con Contrada Samo;
- Sud con Contrada San Pierino;
- Nord/Ovest con Nobile Contrada Sant'Andrea.

Allegato al presente statuto sotto la lettera "A",cartina topografica del territorio.

Art. 7 Associati

Gli Associati si distinguono in:

- a) Onorari;
- b) Ordinari/Protettori;
- c) Junior.

Onorari:

sono coloro che verranno scelti dal Consiglio Generale fra coloro che abbiano effettivamente contribuito con la propria opera alla organizzazione ed allo sviluppo dell'Associazione.

Essi non sono tenuti al pagamento della quota di ammissione.

Ordinari/Protettori:

sono coloro i quali, maggiori di età, abbiano chiesto l'ammissione all'Associazione. Essi sono tenuti al pagamento di una quota di associazione annua.

L'ammontare della quota di associazione verrà annualmente stabilita dal Consiglio Generale.

L'ammissione all'Associazione dei soci ordinari/protettori è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) presentazione della domanda;
- b) pagamento della quota sociale iniziale;
- c) accettazione senza riserve del presente Statuto e dei regolamenti.

Il Consiglio Generale si riserva di accettare o meno le domande di ammissione all'Associazione.

Gli associati che svolgono l'attività di collaborazione in favore dell'Associazione non hanno diritto a nessun compenso salvo il rimborso delle spese.

Avranno diritto di poter votare nelle assemblee ordinarie e straordinarie solo coloro che, acquisita la qualifica di socio ordinario, siano in regola con il pagamento della quota annuale.

Junior:

sono coloro i quali, minori di età, abbiano chiesto, tramite i genitori e/o i legali rappresentanti, l'ammissione all'Associazione. Essi sono tenuti al pagamento di una quota di partecipazione annua, in misura inferiore a quella prevista per i soci ordinari; tuttavia per coloro che hanno un'età inferiore ai quattordici anni non è prevista nessuna quota.

L'ammontare della quota di associazione verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

L'ammissione all'Associazione dei soci junior è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) presentazione della domanda in forma scritta da parte dei genitori e/o i legali rappresentanti;
- b) pagamento della quota sociale iniziale;
- c) accettazione senza riserve del presente Statuto e dei regolamenti, da parte dei genitori e/o dei legali rappresentanti.

Il Consiglio Generale si riserva di accettare o meno le domande di ammissione all'Associazione nel primo consiglio successivo a quello della presentazione della domanda.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Segretario, nel libro degli associati: in caso contrario, il Consiglio Generale deve, entro 90 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla in forma scritta agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 90 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Il Consiglio Generale per la campagna di associazione si impegna a far sì che il tesseramento venga promosso con il massimo impegno e trasparenza durante i primi 6 (sei) mesi dell'anno solare, tramite campagne dedicate, divulgazione di informazioni relative a tale facoltà ed utilizzando i nostri canali di informazione (social media, SMS, email, bacheca di contrada). Tale incarico sarà svolto dal Segretario.

Art. 8 Diritti e doveri degli associati

Gli associati avranno diritto di frequentare i locali sociali, di servirsi delle strutture gestite dalla associazione, di esaminare i libri sociali, essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività, essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate; prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'*obbligo* di rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni, di svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto; versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Generale.

Art. 9 Perdita qualità di associato

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni in forma scritta, o esclusione per morosità o indegnità: la morosità e l'indegnità verranno dichiarate dal Consiglio Generale.

La morosità sopraggiunge al mancato pagamento della quota di associazione oltre i primi sei mesi dell'anno solare.

L'indegnità sopravviene per il socio quando questi contravvenga *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni o alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arrechi danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione. Contro tale esclusione, il socio colpito può chiedere che sulla esclusione deliberi l'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

TITOLO II

Ordinamento della Contrada

Art. 10 Gli Organi

- l'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Generale
- L'organo di Controllo, al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 30 del Codice del terzo Settore.
- Il Presidente;
- Il Capitano;

Art. 11 L'Assemblea dei Soci

Il supremo organo della Contrada è l'Assemblea dei soci che è composta da tutti gli associati.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce, su convocazione del Presidente effettuata almeno 7 giorni prima, mediante comunicazione scritta - contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno – ai singoli associati oppure in alternativa mediante pubblicazione presso la sede associativa, o mediante altra forma atta a renderla nota a tutti gli aventi diritto, almeno una volta l'anno, per la discussione e approvazione del bilancio e del rendiconto dell'attività sociale presentata dal Consiglio Generale, nonché ogni qualvolta il Consiglio Generale lo ritenga opportuno.

L'assemblea ordinaria viene inoltre convocata:

- Entro 30 giorni dal termine della corsa del Palio per la relazione del Capitano;
- Per l'approvazione del rendiconto annuale.
- Entro il mese di luglio dell'anno di scadenza delle cariche direttive per la nomina della Commissione Elettorale.

Essa deve essere inoltre convocata qualora ne facciano istanza, almeno 1/5 degli associati con diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria dei soci è competente a deliberare su:

- a) la nomina e revoca dei membri del Consiglio Generale e degli *altri organi associativi* di cui all'articolo 10 e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- b) la *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- c) l'*esclusione degli associati*;
- d) l'approvazione del bilancio;
- e) sui programmi e sulle proposte presentate dal Consiglio Generale;
- f) l'eventuale *regolamento, interno, dei lavori assembleari, ecc...*;
- g) la nomina, insieme al Consiglio Generale, della Commissione Elettorale almeno 30 giorni precedenti la scadenza del mandato;
- h) *gli altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione nonché sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del fondo comune.

Gli associati possono partecipare all'Assemblea solo se in regola con il pagamento della quota sociale annuale.

L'assemblea è presieduta dal Presidente, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario, se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 12 Maggioranze

Ciascun associato ha *un voto*.

L'assemblea ordinaria, così come quella straordinaria, sono valide in prima convocazione qualora siano presenti la metà più uno degli associati e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; ed in seconda convocazione, che può essere convocata dopo almeno mezz'ora dalla prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente ed in assenza dal vicepresidente o dal Consigliere più anziano.

Ogni associato può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro associato con diritto di voto; ogni associato non può detenere più di tre deleghe.

Nelle assemblee le votazioni sono a scrutinio palese.

Per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto, nonché trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 13 Il Consiglio Generale e il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Generale è costituito da:

- Presidente;
- Vicepresidente/i;

- Capitano;
- Cassiere;
- Segretario;
- Consiglieri con incarico;
- Responsabile Pubbliche Relazioni;
- Responsabile Corteo Storico;
- Responsabile Gruppo Musicisti e Sbandieratori;
- Responsabile Gruppo Piccoli Musicisti e Sbandieratori;
- Responsabile Gestione Magazzino e Bar;
- Responsabile Cucina;
- Responsabile Beni Immobili e Gestione Sede;
- Responsabile Allestimenti;
- Responsabile Commissione Eventi e Festeggiamenti;
- Responsabile Gruppo Piccoli;
- Responsabile Gruppo Giovani;
- Consiglieri Semplici.

I componenti del Consiglio Generale si impegnano a non lasciare vacante alcuna carica prevista dal presente statuto. La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

I membri del Consiglio eletti dall'Assemblea restano in carica tre anni e sono in numero non inferiore a 20 e non superiore a 100.

Il Presidente ha facoltà di nominare e convocare un Consiglio Direttivo che comprenda il/i Vicepresidente/i, Il Cassiere, Il Capitano, il Segretario e i vari Consiglieri con Incarico che possano fare all'uopo.

Il Consiglio Direttivo ha carattere prettamente operativo e può decidere in autonomia sulla gestione ordinaria delle attività di Contrada; Il Consiglio Direttivo non può deliberare nelle materie strettamente di competenza del Consiglio Generale di seguito elencate.

I membri del Consiglio Generale sono rieleggibili.

I compiti istituzionali del Consiglio Generale sono:

- Eseguito le deliberazioni dell'Assemblea;
- Impartire le direttive generali sull'organizzazione ed amministrazione della Contrada;
- Fissare le quote sociali annue minime;
- Disciplinare l'eventuale uso da parte di terzi dei locali della Contrada;
- Esaminare annualmente il Bilancio della Contrada;
- Deliberare ad inizio mandato la quota e le modalità di costituzione del cd "Fondo Palio" da destinare al Capitano
- Deliberare specifici incarichi ai consiglieri che devono essere approvati dai 2/3 dei componenti.
- Accettare o rigettare le domande di ammissione all'associazione.

Il Consiglio Generale deve essere convocato dal Presidente almeno quattro volte l'anno in via ordinaria, mentre in via straordinaria quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei suoi Componenti e ogni qualvolta il Presidente o il Capitano lo ritenga necessario.

Il Consiglio Generale e il Consiglio Direttivo devono essere convocati a mezzo comunicazione scritta (lettera, mail, sms).

I componenti del Consiglio che incorrano in:

- Assenza per tre volte consecutive alla convocazione della seduta o per assenza ai 3/5 delle sedute convocate nell'anno paliesco in corso (da giugno a maggio del successivo anno), con esclusione della figura del Capitano che ha dovere di presenza solo nei Consigli ove all'ordine del giorno vi sia delibera riguardante approvazione fondo palio, approvazione bilancio e tematiche strettamente a lui correlate.
- Irregolarità nel pagamento della Quota associativa che deve essere almeno due volte superiore alla quota associativa deliberata per i contradaioi semplici;
- Dimissioni volontarie e/o decesso;
- Non osservanza e rispetto dello statuto e dei regolamenti interni;
- Comportamenti palesemente contrari ai principi e finalità della Contrada, in particolare quando questi arrechino danni morali o materiali;

si riterranno esclusi dal Consiglio Generale e si dovrà procedere a nominare all'interno dello stesso Consiglio la carica vacante. Per le figure di Capitano e Presidente, fino a nuove Elezioni l'incarico è ad interim del Vicepresidente e/o Mangino (nel caso di Capitano) più anziano.

Le deliberazioni del Consiglio Generale sono prese a maggioranza assoluta con voto palese dei presenti alla seduta. In caso di parità, il voto del Presidente avrà validità doppia.

Delle riunioni del consiglio, sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 14 Del Presidente

Al Presidente spetta la direzione della Contrada ed il compito di realizzare e dirigere le attività previste e votate dal Consiglio Generale o dall'Assemblea dei soci.

Potrà essere eletto Presidente ogni associato che abbia superato il 30° anno di età.

Al presidente spetta la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio. Questo vuol dire che può sottoscrivere contratti o accordi in nome dell'associazione e che in caso di controversie giudiziarie rappresenta l'associazione nel corso della causa civile o penale.

Può anche conferire ad altri Consiglieri il potere di stipulare atti o contratti in nome dell'associazione. Inoltre, il presidente vigila e cura che siano attuate le delibere del consiglio Generale e dell'assemblea e provvede all'osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale.

Il Presidente può, sotto la sua responsabilità, prendere tutte quelle iniziative rientranti nell'ordinaria amministrazione che ritenga urgenti e necessarie per il raggiungimento delle finalità sociali, salvo ratifica delle stesse da parte del Consiglio Generale nella sua prima seduta utile.

È importante sottolineare che il Presidente, assieme a componenti del Consiglio Generale, è il responsabile civile dell'associazione di fronte ai terzi. Questo vuol dire che se l'associazione contrae dei debiti e non riesce a pagarli con il suo patrimonio, i creditori possono rivalersi sul patrimonio di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione o di chi ha rappresentato l'associazione.

per quel determinato affare. Con il presidente sarà solidamente responsabile l'intero consiglio generale.

Naturalmente il presidente e i consiglieri sono responsabili solo degli atti e dei debiti compiuti durante la loro gestione, e non delle pendenze sorte prima o successivamente.

Convoca, presiede e dirige le riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Generale.

Art.15 Del Vicepresidente

Il Vice Presidente e/o I Vice Presidenti sono nominati dal Presidente all'interno del Consiglio, essi dovranno sostituirlo in tutte le sue mansioni ogni qualvolta egli sia assente e/o quando il Presidente lo riterrà opportuno.

Affiancano il Presidente nella ordinaria amministrazione della Contrada.

Art.16 Del Capitano

Il Capitano è il solo responsabile della gestione della corsa del Palio, deve essere eletto fra gli associati che abbiano compiuto il 25° anno di età, rappresenta la Contrada alle riunioni ufficiali dei Capitani, sceglie a suo insindacabile giudizio il Fantino, i Mangini, il barbaresco nonché altri collaboratori che ritenga necessari per il raggiungimento dei suoi scopi, dandone comunicazione al Consiglio Generale. Dispone del "Fondo Palio" che gli viene consegnato dal Presidente a nome del Consiglio Generale e di tutti i contradaioi.

È sua facoltà farsi rappresentare da uno dei suoi Mangini alle riunioni dei Capitani.

Ha il dovere di presentare entro 30gg dallo svolgimento del Palio, la relazione morale ed economica dello stesso che sarà sottoposta ad approvazione per alzata di mano dell'Assemblea dei soci.

Qualora l'Assemblea dei soci gli revochi il mandato per non approvazione a maggioranza assoluta dei presenti della relazione presentata, o in caso di impedimento definitivo, il Consiglio Generale dovrà proporre, nel minor tempo ragionevole possibile, il nominativo del Nuovo Capitano che sarà approvato con votazione palese prevendendo la maggioranza assoluta degli associati presenti all'assemblea straordinaria dedicato, fatto salvo quanto previsto all'art.11.

Art.17 Del Cassiere

Il Cassiere è responsabile della tenuta della cassa sociale, provvede alla riscossione di tutte le entrate e ai pagamenti in base ai mandati firmati dal Presidente.

Rientrano, inoltre, nei compiti del Cassiere:

- la compilazione dei bilanci/rendiconti;
- l'aggiornamento dell'inventario del patrimonio sociale;
- l'emissione di mandati per le spese e gli incassi a firma del presidente;
- i pagamenti e gli incassi derivanti dall'attività dell'associazione;
- di proporre al Consiglio, su precisa indicazione dei suoi membri, l'acquisto di quanto occorra per l'Associazione, curando che ogni singola spesa rientri negli stanziamenti del bilancio preventivo;
- riferire annualmente al Consiglio Generale la situazione economica e patrimoniale, presentando il conto economico aggiornato.

Il Consiglio Generale stabilirà la somma massima per la quale egli sarà esonerato dal redigere la preventiva autorizzazione di spesa.

Può nominare all'Interno del Consiglio Generale un Vice Cassiere che curerà inoltre la riscossione della quota di Protettorato annuale.

Art.18 Del Segretario

Il Segretario ha in consegna l'archivio e i libri del Consiglio Generale e delle adunanze, redige i verbali, cura la tenuta del libro dei Soci, comunica loro le deliberazioni del consiglio, sbriga la corrispondenza. Si occupa inoltre di promuovere nei primi sei mesi dell'anno solare il tesseramento degli associati. E' inoltre di sua competenza redigere i seguenti libri:

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio generale;
- libro degli associati;

Il segretario ha il dovere di vigilare sul buon andamento dell'Associazione. Egli può scegliere, previo consenso del Presidente, un Consigliere che lo coadiuvi e ne faccia le veci in sua assenza.

Art.19 Dei Consiglieri con Incarico

I Consiglieri con incarico sono configurati come quei Consiglieri eletti che ricevono in sede di insediamento del Consiglio Generale incarico da parte del Presidente a seguire una specifica attività di Contrada.

Gli specifici incarichi devono essere approvati in seno al Consiglio Generale dai 2/3 dei componenti.

Responsabile Pubbliche Relazioni

Il Responsabile delle P.R si occupa della divulgazione e della comunicazione verso il Popolo e organismi terzi delle attività di Contrada attraverso i mezzi più idonei.

Responsabile Corteo Storico

Il Responsabile del Corteo Storico si occupa della realizzazione e conservazione del patrimonio dei Costumi di Contrada, organizza e coordina il Corteo Storico del Palio e tutte le manifestazioni collaterali che vengono organizzate ed approvate dagli organi istituzionali dell'Associazione del Palio delle Contrade.

Si occupa di inviare Rappresentanti in Costume per gli eventi interni ed esterni alla Contrada stessa.

Responsabile Gruppo Musici e Sbandieratori

Il Responsabile del G.M&S si occupa dell'organizzazione e del coordinamento del Gruppo stesso.

Si avvale della collaborazione del Responsabile del Corteo Storico per quanto attiene manifestazioni e/o eventi che interessino ambedue le funzioni.

Responsabile Gruppo Piccoli Musici e Sbandieratori

Il Responsabile del Gruppo Piccoli Musici & Sbandieratori si occupa dell'organizzazione e del coordinamento del Gruppo stesso.

Si avvale della collaborazione del Responsabile del Corteo Storico per quanto attiene manifestazioni e/o eventi che interessino ambedue le funzioni

Responsabile Gestione Magazzino e Bar

Il Responsabile della Gestione Magazzino e Bar si occupa dell'organizzazione del coordinamento delle aperture della sede di Contrada, con relativa cura per gli approvvigionamenti del bar e per la redazione dei servizi.

Ha il compito assieme al Cassiere di redigere a fine anno l'inventario delle scorte di magazzino.

Responsabile Cucina

Il Responsabile della Cucina si occupa dell'organizzazione e del coordinamento delle attività di Contrada che richiedano preparazione e sporzionamento di pasti; gestisce l'Area denominata "Cucina" e si preoccupa dell'approvvigionamento dei beni necessari per lo svolgimento della sua attività.

Responsabile Beni Immobili e Gestione Sede

Il responsabile dei Beni Immobili e Gestione Sede si occupa della manutenzione e conservazione dei beni immobili di Contrada; si occupa della locazione dei locali e delle attrezzature disponibili.

Responsabile Allestimenti

Il Responsabile Allestimenti organizza e coordina i lavori per gli allestimenti necessari in occasione delle Attività di Contrada.

Responsabile Commissione Eventi e Festeggiamenti

Il Responsabile Commissione Eventi e Festeggiamenti si occupa di proporre al Consiglio il Calendario degli Eventi di contrada e conseguentemente di coordinarne le attività successive in collaborazione con gli altri Responsabili.

Responsabile Gruppo Piccoli

Il Responsabile del Gruppo Piccoli si occupa dell'organizzazione e della promulgazione delle attività dedicate ai piccoli contradaioi ai fini di trasmettere loro i valori e i principi fondanti della Contrada.

Responsabile Gruppo Giovani

Il Responsabile del Gruppo Giovani si occupa di promuovere le attività che riguardano i ragazzi dai 14 ai 25 anni, coinvolgendoli nei lavori e nei progetti dedicati loro.

Art. 20 Consiglieri Semplici

Si definiscono con il termine di Consigliere Semplice tutti quei Consiglieri eletti che non hanno ricevuto incarico specifico ma che collaborano e prestano il proprio contributo verso le altre cariche previste.

Art. 21 Organo di controllo e Revisione legale dei conti

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti

nell'apposito registro.

TITOLO III

Ordinamento per l'elezione delle cariche

Art.22 Della Commissione Elettorale

La commissione elettorale è un organo straordinario nominato appositamente entro 30 giorni dalla scadenza del mandato del Consiglio Generale o nel caso di necessario rinnovo anticipato.

La commissione Elettorale viene formata in seno all'Assemblea dei soci con le modalità sotto riportate.

La suddetta commissione è composta da n.6 membri di età superiore al 25° anno, dei quali 3 (tre) nominati dal Consiglio Generale fra i consiglieri uscenti e 3 (tre) nominati dall'Assemblea fra gli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa degli ultimi 3 anni: questi ultimi sono eletti dall'Assemblea mediante votazione a scrutinio segreto di tre nomi scelti in una rosa di almeno 5 candidati.

Risultano eletti dall'Assemblea i primi 3 nominativi che abbiano riportato il maggior numero di voti dei presenti. In caso di parità risulta eletto il candidato più anziano.

Art.23 Dei doveri della Commissione elettorale

La Commissione Elettorale ha il mandato di presentare una lista con i nominativi candidati a ricoprire le cariche di Presidente, Capitano e Consiglieri.

Ha il compito di:

- Colloquiare con tutti i Contradaiooli, che si presentino agli incontri fissati e comunicati anticipatamente, al fine di verbalizzare le proposte e recepire le candidature;
- Compilare la lista dei candidati ed esporla almeno 48 ore prima la data delle votazioni presso la bacheca di Contrada;
- Predisporre le schede di voto;
- Presidiare la votazione (almeno 4 membri);
- Eseguire lo spoglio delle schede;
- Controllare che i contradaiooli votanti, per avere il diritto di voto, siano in regola con la tessera di socio degli ultimi 3 anni;
- Compilare i verbali di voto.

La Commissione Elettorale al suo interno nominerà un Presidente di commissione ed è obbligata ad espletare il proprio mandato entro 45 gg dal ricevuto incarico.

Se la Commissione Elettorale non riuscisse nei tempi previsti ad espletare la procedura di rinnovo del Consiglio Generale, deve rimettere il mandato all'Assemblea che deciderà se nominare una nuova Commissione o prorogare i termini dell'incarico.

Il Consiglio Generale uscente rimane in carica ad interim fino all'espletamento del mandato della Commissione Elettorale, con le sole attività di ordinaria amministrazione del patrimonio e delle attività di Contrada.

Art. 24 Delle Votazioni

Le votazioni si svolgono nelle date e negli orari stabiliti dalla Commissione Elettorale e pubblicate almeno 7 giorni prima l'inizio delle operazioni presso la Bacheca di Sede e le Bacheche affisse sul territorio di Contrada.

Potranno votare solamente gli associati-in possesso di regolare versamento degli ultimi 3 anni.

La Commissione Elettorale dovrà predisporre i seggi in modo che l'elettore possa esprimere il proprio voto segretamente.

Le operazioni di voto hanno inizio alla presenza oltre che alla maggioranza dei membri della Commissione Elettorale, anche di almeno 2 associati aventi diritto al voto che devono sottoscrivere il verbale di apertura delle votazioni e controllare che le urne siano vuote.

Gli Elettori avranno a disposizione una scheda recante la lista dei candidati a ricoprire le cariche di Contrada e potrà confermare l'intera lista apponendo la X sulla relativa casella oppure apponendo più preferenze singole.

La scheda è considerata nulla se reca contrassegni oppure se contiene scritte superflue. In caso di contestazioni la Commissione elettorale decide a maggioranza

Al termine delle votazioni la Commissione Elettorale, alla presenza di almeno 2 associati aventi diritto al voto, procede alle operazioni di scrutinio e dopodiché proclama i risultati e redige il verbale di chiusura.

Il Presidente, il Capitano e i Consiglieri risulteranno eletti se avranno ottenuto singolarmente la maggioranza assoluta dei votanti.

Nel caso in cui la Lista presentata riporti più di una candidatura a ruolo di Presidente e/o Capitano, risulterà eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti; qualora nessuno dei candidati abbia raggiunto tale maggioranza, si procederà a successivo voto (cd. ballottaggio) fra i due candidati che hanno conquistato maggior numero di preferenze.

La seconda votazione deve essere fatta entro e non oltre i 15 giorni successivi alla prima.

Nel caso in cui il Presidente o il Capitano (entrambi con unica candidatura) non dovessero raggiungere la maggioranza richiesta, il Consiglio deve essere dichiarato non eletto e di conseguenza l'Assemblea dei soci dovrà ricominciare l'Inter del Procedimento Elettorale.

Qualora non si raggiungesse il quorum dei 20 consiglieri con preferenze ottenute pari alla maggioranza assoluta dei votanti, si procederà ad una nuova votazione per eleggere i consiglieri mancanti al raggiungimento del numero minimo previsto dall'art.11.

Terminate le operazioni, il Presidente della Commissione Elettorale deve richiedere al Presidente uscente la convocazione dell'Assemblea dei soci per la lettura delle votazioni e l'insediamento del nuovo Consiglio Generale.

TITOLO IV

Patrimonio e Bilanci

Art.25 Patrimonio e entrate

Il patrimonio consiste in tutti i beni che per qualsiasi titolo siano diventati di proprietà dell'associazione; in esso confluiscono le quote sociali annuali che i Soci sono tenuti a versare oltre alle quote di partecipazione alle manifestazioni eventualmente stabilite di volta in volta.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non ha finalità di lucro; né durante la sua vita né al momento della sua liquidazione potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili, avanzi di gestione ovvero riserve

costituite con essi ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Nella cassa sociale della Associazione potranno inoltre confluire le seguenti tipologie di entrate:

- eventuali lasciti o donazioni;
- le erogazioni conseguenti agli stanziamenti o contributi eventualmente deliberati dallo Stato, dalla Regione, da Enti Locali o da altri Enti Pubblici e/o Privati;
- rendite patrimoniali;
- entrate da attività di interesse generale, indicate nel presente statuto, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore.
- proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.
- proventi da attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore;
- ogni altra entrata compatibile con l'associazionismo di promozione sociale di cui alla legge 117/2017.

Art.26 Bilancio

L'anno finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno ed il bilancio relativo sarà approvato entro 180 giorni dalla sua chiusura.

Il Consiglio Generale dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci e dovrà depositarlo presso la sede dell'associazione almeno dieci giorni prima della convocazione dell'Assemblea prevista per la sua approvazione. Una volta approvato, il bilancio è *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Il Consiglio generale documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art.27 Bilancio sociale e informativa sociale

Al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 14 del Codice del Terzo Settore in tema di Bilancio sociale e informativa sociale, l'associazione deve:

- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati (informativa sociale art. 14 c.2 codice del terzo settore)
- redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale* (bilancio sociale art. 14 c.2 codice del terzo settore).

TITOLO V

Volontariato e lavoro retribuito

Art. 28 Volontari

Per le sue attività, l'associazione si avvale in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati. I *volontari* – siano essi soci o non soci – sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della

comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*. I volontari sono assicurati secondo quanto previsto dall'articolo 18 del Codice del terzo Settore.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 29 Lavoro retribuito

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

TITOLO VI

Libri

Art. 30 Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Segretario;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, tenuto a cura del Segretario;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio generale, tenuto a cura del Segretario;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo qualora attivato al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 30 del Codice del Terzo Settore;

I soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al Presidente.

TITOLO VII

Scioglimento

Art.31 Scioglimento

L'Associazione si scioglie con delibera dell'Assemblea dei soci con le modalità e maggioranze previste dall'art.12.

Il patrimonio residuo in caso di scioglimento, dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge ad altri enti del Terzo settore od a fini di pubblica utilità, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

TITOLO VI

Clausola compromissoria – Rinvio

Art.32 Clausola compromissoria

Qualsivoglia controversia che insorga tra associato e associato o tra Associazione e associato in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Firenze.

Art.33 Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Letto e sottoscritto